



Delibera n. 1956

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA ANNA PRUDENTE

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 852 dell'11 settembre 2017, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Anna Prudente, nata a Lamezia Terme (CZ), il 10 gennaio 1972;

PREMESSO che con nota dell'8 aprile 2021 (prot.n. 0026444) Credito Emiliano S.p.A. (di seguito “Credem”, “Intermediario” o “Banca”) ha segnalato all'Organismo gravi irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede da parte della Sig.ra Anna Prudente;

PREMESSO che successivamente all'interruzione del rapporto con la consulente la Banca ha provveduto a disporre delle verifiche in relazione alle posizioni dei clienti, all'esito delle quali sono emerse condotte irregolari ascrivibili all'operato della Sig.ra Prudente i cui esiti sono stati comunicati all'Organismo con le successive note del 27 maggio 2021 (prot. nn. 0038396, 0038397, 0038399, 0038402, 0038405), del 10 agosto 2021 (prot. nn. 0057877, 0057879,



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

0057881, 0057882, 0057883), del 13 gennaio 2022 (prot. nn. 0002210, 0002211, 0002213, 0002216, 0002218, 0002220, 0002222, 0002225) e del 20 maggio 2022 (prot. n. 0034156);

PREMESSO che sono pervenute note di reclamo, presentate alla Banca (nelle date del 19 gennaio, 26 gennaio, 16 febbraio e 19 febbraio 2021) dalla [omissis], tramite il proprio legale, inerenti alle condotte tenute dalla consulente a danno anche di rapporti relativi all'intero gruppo familiare, costituito dai [omissis]. In particolare, la cliente ha lamentato di aver ricevuto dalla Sig.ra Prudente, nel corso del tempo, documentazione artefatta relativa alla propria situazione patrimoniale presso Credem;

PREMESSO che l'Intermediario ha evidenziato che dall'esame della documentazione in possesso dei predetti clienti e da questi prodotta sono state riscontrate:

- 3 rendiconti della movimentazione del conto corrente n. [omissis], intestato ai [omissis], che risultano essere state contraffatte in quanto *“difformi dalle evidenze contabili della Banca”*, rilevando che almeno in un caso tale documento è stato inoltrato (in data 12 agosto 2020) ai clienti da un indirizzo di posta elettronica aziendale della medesima consulente [omissis];
- 7 documenti artefatti (5 dei quali redatti su carta intestata Credem), relativi al periodo intercorrente tra gennaio 2015 ed ottobre 2020, che si riferiscono a presunte operazioni di *“Time Deposit”*, che risultano *“non presenti nella contabilità della Banca e riportanti rendimenti fuori mercato”*;

PREMESSO che Credem ha evidenziato che gran parte della documentazione artefatta sopra descritta riporta la sottoscrizione, la sigla o in alcuni casi la matricola [omissis] riconducibile alla Sig.ra Prudente;

PREMESSO che con i reclami già menzionati, risultano sconosciute, tra l'altro, le seguenti operazioni in strumenti finanziari e le relative sottoscrizioni riportate sulla modulistica contrattuale, come di seguito indicato:

- la sottoscrizione del prodotto finanziario Credem Vita Global View del 16 gennaio 2015;
- la sottoscrizione del modulo denominato *“sms alert”* del 14 marzo 2019;
- *“Collocamento Fondi e Sicav – investimento successivo alla prima sottoscrizione”* del 14 marzo 2019 per l'importo di 30.000 euro [omissis];
- *“Servizi di investimento: informativa pre -ordine [omissis]”* del 14 marzo 2019;
- *“Collocamento Fondi e Sicav – investimento successivo alla prima sottoscrizione”* dell'importo di 30.000 euro [omissis];
- il documento denominato *“Servizi di investimento: informativa pre-ordine [omissis]”*;
- *“Servizi di investimento: informativa pre -ordine[omissis]”* del 14 marzo 2019;
- *“sistema fondi euromobiliare – modulo di sottoscrizione – valido dal 25.02.2019”* del 14 marzo 2019 sottoscrizione n. [omissis] per l'importo di 15.000 euro;
- *“modulo di sottoscrizione in Italia di azioni di ‘Euromobiliare International Fund Sicav’”* del 14 marzo 2019 sottoscrizione n. [omissis] per l'importo di 25.000 euro;
- *“apertura rapporto di deposito titoli a custodia e amministrazione: proposta di contratto”* dell'11 marzo 2013 deposito di strumenti finanziari n. [omissis];



PREMESSO che tra le doglianze rilevate nelle note di reclamo sopra menzionate è stata contestata l'esecuzione di 7 operazioni di addebito del rapporto di conto corrente [omissis] di cui risultano titolari i [omissis], per un importo complessivo di 23.600 euro (6 prelievi allo sportello della Filiale per 9.800 euro e l'addebito in conto corrente della somma di 13.790 euro), disconoscendo le sottoscrizioni dei moduli dispositivi relative ai prelievi, come di seguito indicato in tabella:

| N | Data | Importo in € | Tipologia operazione |
|---|------------|--------------|---------------------------------------|
| 1 | 02.09.2014 | 40,00 | Prelievo contante sportello – Filiale |
| 2 | 05.11.2015 | 160,00 | Prelievo contante sportello – Filiale |
| 3 | 03.11.2016 | 400,00 | Prelievo contante sportello – Filiale |
| 4 | 07.03.2018 | 5.700,00 | Prelievo contante sportello – Filiale |
| 5 | 03.09.2018 | 37,00 | Prelievo contante sportello – Filiale |
| 6 | 06.03.2019 | 3.500,00 | Prelievo contante sportello – Filiale |
| 7 | 05.05.2020 | 13.790,00 | Addebito c/c |

PREMESSO che con riferimento all'operazione di addebito del rapporto di conto corrente dei [omissis], per l'importo di 13.790 euro, del 5 maggio 2020 (sopra menzionata in tabella al n.7), quest'ultima è stata ricondotta da Credem all'accredito di pari importo effettuato nella stessa data sul conto corrente [omissis] della [omissis]. Sul punto, Credem ha rilevato che tali menzionate operazioni di addebito e del successivo accredito risultano *“contabilizzate con casuali riferite ad investimenti inesistenti e/o all'accredito di cedole”*, in particolare è emerso che *“l'utilizzo della causale fittizia di “acquisto titoli” a fronte della quale non risultano operazioni di investimento in strumenti finanziari a nome dei clienti”*;

PREMESSO che alla luce di quanto emerso, il personale dell'Intermediario ha ascoltato la Sig.ra Prudente in data 3 febbraio 2021, tramite video conferenza. A conclusione dell'incontro è stato redatto un verbale, riportante la sottoscrizione della consulente, in cui è indicato tra l'altro che la Sig.ra Prudente ha dichiarato:

- *“di aver riferito al [omissis] dell'esistenza, ma solo in passato come già detto in precedenza, di annotazioni di aspettative di rendimenti da me fornite alla cliente [omissis]”*;
- in relazione all'operazione di bonifico bancario del 5 maggio 2020, per l'importo di 13.790 euro, di non conoscere le motivazioni *“dell'utilizzo di casuali non corrette sulle operazioni di addebito sul conto dei clienti [omissis] e su quello della [omissis]. Talvolta in cassa i cassieri non riescono a trovare le giuste casuali da utilizzare”*;
- con riferimento alle posizioni degli altri clienti assegnati che non sussistono problematiche analoghe, riferendo che *“mai sono pervenute lamentele come quelle avanzate dalla cliente [omissis]”*;

PREMESSO che con la menzionata nota del 13 gennaio 2022, Credem ha trasmesso i verbali dei colloqui intercorsi tra il personale dell'Intermediario ed i cassieri della Filiale in cui ha operato la consulente [omissis]. In particolare, Credem ha evidenziato che gli intervistati *“hanno fornito informazioni concordanti ed utili alla ricostruzione del contesto ambientale in cui si sono svolte le operazioni. In particolare, è emerso che la [consulente] sceglieva accuratamente le persone a cui far eseguire le operazioni, in base alla scarsa esperienza e/o ancora con un rapporto*



contrattuale a “tempo determinato”. Alcuni hanno riferito, senza fare riferimenti a persone specifiche, che la [consulente] gli era stata presentata come riferimento storico per i servizi d’investimento, per la conoscenza della clientela e per la stima di cui godeva in azienda. Sempre secondo quanto riferito, è emerso che la banker intratteneva con la clientela un rapporto esclusivo (facendo diniego agli operatori di parlare con i clienti in sua assenza) ed aveva nei loro confronti un tratto autoritario (con rimproveri anche in presenza della clientela)”;

PREMESSO che Credem ha evidenziato, inoltre, di aver riscontrato in relazione [omissis] ulteriori irregolarità riconducibili alla consulente ed in particolare:

- l’esecuzione di operazioni su strumenti finanziari (riportanti moduli con sottoscrizioni “dubbe”) disconosciute dai clienti (4 ordini aventi ad oggetto OICR del 14 marzo 2019);
- la disposizione di un bonifico bancario [omissis] che ha generato uno sconfinamento contabile di 82.400 euro successivamente coperto, per una parte dell’importo (68.000 euro accreditati in data 27 aprile 2020) a seguito della vendita di tutti gli investimenti detenuti in portafoglio dalla cliente e per la parte restante, tramite la ricezione di un successivo accredito (del 5 maggio 2020 di 13.797 euro, che risulta contabilizzato impropriamente come “rimborso deposito”) derivante dal già citato addebito di pari importo, disconosciuto dai clienti, operato sul rapporto di conto corrente, intestato ai [omissis];
- la richiesta agli operatori di sportello della contabilizzazione di operazioni con casuali connesse ad investimenti inesistenti e/o riferite a cedole/interessi in realtà mai maturati. Sul punto, Credem ha evidenziato che tale fattispecie risulta deducibile, oltre che dalle concordanti dichiarazioni rilasciate dagli operatori di cassa intervistati, anche dai documenti rinvenuti in merito a 2 operazioni (una disposizione di bonifico bancario raccolto e vistato dalla consulente ed un documento contenente le istruzioni del caso redatto e siglato dalla stessa);
- le dichiarazioni non veritiere fornite alle Funzioni aziendali *Legal* ed *Audit* (in occasione dell’intervista del 3 febbraio 2020) in merito all’addebito di 13.797 euro del 5 maggio 2020, disconosciuto dai clienti nonché circa la assicurazione di non aver fornito rendimenti attesi ad altri clienti oltre i reclamanti, riferendo che tale circostanza è stata smentita dall’evolversi dei successivi accadimenti;

PREMESSO che all’esito di ulteriori approfondimenti disposti da Credem, quest’ultima ha comunicato all’Organismo di aver esaminato complessivamente le posizioni di 31 clienti assegnati in portafoglio alla Sig.ra Prudente. In particolare, in relazione a 24 posizioni – [omissis] – Credem ha comunicato che i menzionati clienti hanno proposto un reclamo nei confronti dell’Intermediario, producendo documentazione a supporto, lamentando condotte ascrivibili alla consulente, con richieste risarcitorie complessive pari ad 1.516.000,82 euro, come riferito da ultimo nella menzionata nota del 13 gennaio 2022;

PREMESSO che alla luce di quanto evidenziato dall’Intermediario, con riferimento a quanto complessivamente esposto dai clienti coinvolti, è emerso che:

- 1) i clienti, prevalentemente [omissis], erano di fatto gestiti unicamente dalla consulente, a cui facevano riferimento per i propri investimenti e talvolta anche per disporre operazioni



- bancarie presso le casse della Filiale, che venivano successivamente veicolate dalla medesima consulente ai cassieri preposti;
- 2) la consulente, in occasione degli incontri con i clienti che avvenivano per lo più a scadenze stabilite, prometteva e garantiva sugli investimenti in essere o proposti la maturazione di presunti interessi o cedole, *“spesso con tassi risultati fuori mercato ed anche a fronte di investimenti su titoli che in realtà non garantivano tali flussi”*;
 - 3) gran parte dei reclamanti ha lamentato divergenze negative tra la situazione degli investimenti reale e quella di volta in volta loro rappresentata dalla consulente *“mediante l'utilizzo di documenti risultati artefatti e/o riportanti annotazioni a penna di importi/conteggi/cedole/interessi/scadenze, mentre in 2 casi il raggio è avvenuto mediante la raffigurazione di saldi di conto corrente contraffatti”*;
 - 4) numerosi clienti hanno constatato che le somme prelevate o accreditate per presunti interessi o cedole promesse dalla consulente sono risultate nella realtà rivenienti da proprie disponibilità di conto corrente, provenienti da disinvestimenti parziali di propri investimenti o da accrediti derivanti da altri rapporti;

PREMESSO che Credem ha rilevato che risulta contestata da parte dei clienti la disposizione di 56 operazioni di cassa, riferendo che il valore totale di tali operazioni in relazione alle posizioni coinvolte ammonta complessivamente a 133.127 euro, come riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente Delibera. In particolare, l'Intermediario ha riscontrato che con riferimento alla posizione dei [omissis], i medesimi clienti hanno lamentato tra l'altro la disposizione di operazioni non autorizzate o distrazioni di somme. Sul punto, con riferimento alle sopra menzionate posizioni dei clienti, Credem ha rilevato la disposizione di circa 49 operazioni di prelievo o di addebito in conto corrente, per un importo complessivo di circa 109.493 euro. Inoltre, tra queste operazioni, per almeno 36 (per l'importo di 64.888 euro), alla luce delle verifiche interne disposte, in alcuni casi anche tramite l'ausilio di un perito grafologo, Credem ha riscontrato delle irregolarità nella modulistica dispositiva o nella propria documentazione contabile;

PREMESSO che con riferimento alle operazioni di cassa che sono state oggetto della complessiva analisi condotta da parte dell'Intermediario, relative alle posizioni di tutti i clienti oggetto di verifiche, in ordine al periodo intercorrente tra il 14 marzo 2011 ed il 25 gennaio 2021, è emersa la disposizione di n.134 operazioni su cui sono state riscontrate delle *“anomalie”*, i cui esiti sono indicati analiticamente nell'Allegato 2, che forma parte integrante della presente Delibera. In particolare, è stato evidenziato che tra queste risultano 117 operazioni di addebito, per un importo totale di 248.000 euro (di cui 104 operazioni sono relative ad operazioni di prelievi di contante, per l'importo di 191.215 euro), oltre che sono state rilevate 17 operazioni di accredito di somme, per complessivi 101.000 euro;

PREMESSO che in merito alle posizioni dei clienti della consulente, a seguito dell'analisi della documentazione contabile dell'Intermediario, in relazione al periodo intercorrente tra il 5 ottobre 2012, fino al 7 dicembre 2020, Credem ha rinvenuto la disposizione di 42 operazioni di cassa (accredito e addebito) che riportano *“causali fittizie ed eventuali contropartite”*, come



rappresentato in dettaglio nell' Allegato 3, che forma parte integrante della presente Delibera. In particolare, sono emerse n. 31 operazioni di accredito con causali risultate "fittizie" relative a 25 posizioni (per 37.535,67 euro), rilevando che in almeno sei casi è riportato il visto della consulente sulla contabile o sulla relativa modulistica dispositiva a supporto;

PREMESSO che Credem ha evidenziato che a fronte dei sopra citati accrediti, in relazione a 7 transazioni, l'Intermediario ha individuato le relative contropartite a debito, che secondo quanto evidenziato da quest'ultimo "rappresentano vere e proprie distrazioni ai danni dei clienti", come di seguito indicato:

- un addebito di 2.180 euro dell' 11 febbraio 2014 sul conto corrente n. [omissis] intestato alla [omissis] che risulta contabilizzato con causale fittizia "acquisto titoli", è stato funzionale ad un equivalente accredito sul conto corrente n. [omissis], intestato alla [omissis] (entrambe le contabili non sono state rinvenute);
- un addebito di 3.400 euro in data 8 agosto 2017 sul conto corrente n. [omissis], intestato alla [omissis], contabilizzato con causale fittizia "bonifico a debito" ("contabile recante firma apparentemente non conforme"), risultato funzionale ad un equivalente accredito sul conto corrente n. [omissis] intestato ai [omissis];
- tre prelievi (del 29 aprile 2014, del 20 novembre 2014 e del 16 luglio 2020) per complessivi 8.620 euro sul conto corrente n. [omissis] intestato al [omissis], funzionali ad equivalenti accrediti di pari importo sul conto corrente n. [omissis] intestato ai [omissis];
- due prelievi (del 26 e del 28 maggio 2014) per complessivi 358 euro sul conto corrente n. [omissis] intestato ai [omissis], funzionali ad equivalenti accrediti sul conto corrente n. [omissis] intestato al [omissis];

PREMESSO che in relazione a tali operazioni l'Intermediario ha evidenziato che risultano essere state oggetto di disconoscimento le operazioni di cassa con riferimento alle posizioni dei [omissis];

PREMESSO che complessivamente, in relazione alle verifiche disposte l'Intermediario ha riscontrato le seguenti principali anomalie documentali, in relazioni alle condotte ascrivibili alla consulente:

- 54 documenti artefatti, consegnati dalla consulente ai clienti, di cui 34 riportano il visto e/o la matricola riconducibile alla Sig.ra Prudente;
- 29 ordini per operazioni d'investimento non rinvenute nella documentazione contabile della Banca, di cui 27 operazioni risultano inserite a sistema e/o vistati dalla consulente;
- 33 ordini riportanti delle sottoscrizioni dei clienti "non conformi", di cui 31 moduli risultano inseriti a sistema e/o vistati dalla consulente;
- 160 contabili di cassa che presentano anomalie, di cui 104 relative a prelievi di somme in contanti, per un importo complessivo pari a 191.200 euro;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dalla Sig.ra Anna Prudente appaiono suscettibili di integrare le seguenti ipotesi di violazione, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- dell'art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver:
 - acquisito anche temporaneamente e mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti;
 - trasmesso a clienti o a potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
 - perfezionato operazioni non autorizzate da parte dei clienti a valere sui rapporti di questi ultimi;
 - contraffatto le sottoscrizioni dei clienti;
- dell'art. 159, comma 4 (già art. 108, comma 4, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per non aver verificato l'identità dei clienti prima di raccogliergli le sottoscrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione delle violazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte illecite sostanziatesi nell'acquisizione anche mediante distrazione di somme, nella contraffazione della firma dei clienti, nel perfezionamento di operazioni non autorizzate e nella comunicazione ai medesimi di informazioni e documenti non rispondenti al vero sono tutte distintamente sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate alla Sig.ra Prudente è, altresì, rinvenibile:

- nella pluralità di condotte irregolari commesse dalla consulente, alcune sanzionabili con la radiazione dall'Albo;
- nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dalla consulente, attraverso il perfezionamento di condotte distrattive di somme a danno dei clienti tramite il perfezionamento di molteplici operazioni bancarie e finanziarie non autorizzate, mediante l'utilizzo di modulistica con sottoscrizioni apocrife, rappresentando, inoltre, ai medesimi clienti informazioni patrimoniali non vere anche tramite l'ausilio di documentazione artefatta, al fine di mascherare le relative condotte;
- nel coinvolgimento di almeno venti clienti;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- nel considerevole danno lamentato dai clienti, per una somma complessiva pari a circa 1.500.000 euro;
- nella reiterazione nel tempo (periodo maggio 2011 – gennaio 2021) delle condotte poste in essere dalla consulente;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato della Sig.ra Prudente e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, la stessa ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti della Sig.ra Anna Prudente di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che la Sig.ra Anna Prudente nata a Lamezia Terme (CZ) il 10 gennaio 1972 è sospesa in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 23 giugno 2022

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti

Allegato 1: operazioni di cassa oggetto di disconoscimento da parte dei clienti;

Allegato 2: operazioni di cassa con anomalie rilevate da Credem;

Allegato 3: operazioni di cassa con modulistica che riporta causali fittizie.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Allegato 1: operazioni di cassa oggetto di disconoscimento da parte dei clienti

[*omissis*]



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Allegato 2: operazioni di cassa con anomalie rilevate da Credem

[*omissis*]



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Allegato 3: operazioni di cassa con modulistica che riporta causali fittizie

[*omissis*]